

28822-20



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente -
Stefano Mogini
Massimo Ricciarelli -relatore-
Maria Silvia Giorgi
Alessandra Bassi

Sent. n. sez. 2204
C.C. - 30/09/2020
R.G.N. 16833/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
P.M. presso il Tribunale di Genova
nei confronti di
l (omissis) , nato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 29/05/2020 del Tribunale di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. (omissis) , che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29/5/2020 il Tribunale di Genova, accogliendo l'appello
di (omissis) , assistente scelto della Polizia municipale di Massa, ha
revocato per mancanza di gravità indiziaria la misura interdittiva della sospensione

627

dal servizio, applicata al predetto con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Massa in data 9/3/2020 per i reati di peculato d'uso e di falso ideologico in relazione all'utilizzo per ragioni private dell'auto di servizio e alla attestazione nei rapporti di servizio dello svolgimento nell'orario di servizio dell'attività lavorativa indicata, ivi omettendosi il riferimento alla sospensione del servizio per occuparsi di incombenze personali.

2. Ha presentato ricorso il P.M. presso il Tribunale di Massa.

2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen.

Il Tribunale aveva escluso che fosse emersa la deviazione nell'uso della vettura rispetto al tragitto funzionale all'adempimento del servizio con sottrazione del bene agli scopi istituzionali.

Il P.M. ricorrente contesta l'assunto che gravasse sull'accusa la prova della deviazione del percorso, essendo stato dimostrato l'utilizzo per fini privati.

In ogni caso la tesi dell'abbandono del servizio era irrilevante, in quanto nei casi oggetto di contestazione il ricorrente non doveva occuparsi del territorio ma doveva svolgere attività diversa, cioè procedere a notifiche e accertamenti anagrafici, cosicché il percorso stabilito era il tragitto tra i luoghi di residenza.

Era illogica l'affermazione circa la mancanza di prova della deviazione a fronte di quanto emergente dagli ordini di servizio.

Violava la norma penale l'assunto che solo l'abbandono del percorso determinasse sottrazione della vettura, da valutarsi in concreto in relazione al tipo di servizio.

Inoltre, era da escludersi che si fosse trattato di condotte istantanee ed episodiche, in quanto le stesse erano emerse in più occasioni e avevano verosimilmente carattere sistematico e in quanto in due circostanze le attività private si erano protratte per più di un'ora.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 479 cod. pen.

Il Tribunale aveva affermato che il ricorrente in conformità con le modalità di compilazione aveva riportato le pratiche eseguite, senza che fosse stata lamentata dall'Amministrazione la compromissione della corretta e regolare funzionalità dell'atto.

Senonché il pubblico ufficiale aveva attestato l'ininterrotto svolgimento del servizio senza dar conto della sospensione del servizio. Si trattava dunque di falso per omissione, idoneo ad incidere anche sul pagamento della retribuzione.

D'altro canto, il rapporto di servizio aveva una duplice finalità, cioè di documentare le ore di lavoro e di documentare le attività espletate, relativamente

a queste ultime avendo natura di atto pubblico, destinata a riverberarsi all'esterno e al di là del rapporto di lavoro, e non potendosi dunque scindere le attestazioni in ragione di una diversa rilevanza.

Era inoltre privo di significato il riferimento alla mancanza di lamenti dell'amministrazione, non comprendendosi in quali forme le stesse avrebbero dovuto formularsi, mentre, quanto alla funzionalità dell'atto, l'omessa attestazione aveva determinato un integrale pagamento della retribuzione.

Né avrebbe potuto prospettarsi una causa di non punibilità in relazione al principio *nemo tenetur se detegere*, a fronte dell'esigenza di occultare il reato di peculato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.

2. Quanto all'ipotesi di peculato d'uso, deve rilevarsi che il reato va correlato al tipo di utilizzo del mezzo e alla possibilità di individuare nella condotta una appropriazione seppur temporanea del bene, tale da escludere, *in parte qua*, la sfera di dominio facente capo all'ente proprietario, ciò che peraltro implica un confronto con la fisiologica destinazione del bene e con la funzione di esso.

2.1. Orbene, relativamente ai vari episodi -salvo quelli del 15 e del 16 novembre 2019, per come ricostruiti sulla base di una diretta osservazione- non è stato invero dimostrato né prospettato che il veicolo fosse stato distolto dall'effettiva finalità di servizio in relazione al mero fatto che il ricorrente si fosse recato al bar o in panetteria o in un centro commerciale: in particolare non è stato dato conto del fatto che il ricorrente non potesse trovarsi di passaggio nei luoghi venuti in rilievo e che dunque corrispondentemente il mezzo fosse stato distolto dal servizio previsto, con aggravio connesso ad un suo improprio utilizzo; ma nel contempo non è stato prospettato, se non in termini meramente astratti, che nelle fasi della permanenza del ricorrente negli esercizi commerciali indicati, il veicolo fosse destinato a diverso servizio con conseguente aggravio sul piano funzionale.

2.2. Relativamente ai due episodi del 15 e del 16 novembre 2019, in occasione dei quali è stato attestato che il ricorrente si era allontanato dall'ufficio per recarsi in un centro commerciale e in una farmacia nonché in un bar-caffetteria e in un negozio di vini, per poi far rientro in ufficio, la stessa ricostruzione della vicenda da parte dei Giudici di merito implica che il bene fosse stato *ab origine* impropriamente utilizzato e funzionalmente destinato ad un utilizzo privato, diverso da quello che fisiologicamente avrebbe dovuto avere: ma deve rimarcarsi che ai fini della configurabilità del reato occorre verificare che la condotta abbia

prodotto un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi o una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio (Sez. U. n. 19054 del 20/12/2012, Vattani, Rv. 255296), mentre nel caso in esame i Giudici di merito hanno escluso che siffatti presupposti siano configurabili (dovendosi aver riguardo anche al consumo di carburante e all'usura del mezzo: sul punto Sez. 6, n. 14040 del 29/1/2015, Soardi, Rv. 262974) e non risultano dedotti elementi idonei a sovvertire tale valutazione.

3. Relativamente al secondo motivo, concernente le ipotesi di falso ideologico, il Tribunale ha osservato che il ^(omissis) aveva compilato i fogli di servizio in conformità di modalità tipiche, riportando con indicazione di numero e nome del destinatario le pratiche eseguite durante il turno.

A fronte di ciò il P.M. ricorrente ha prospettato che sarebbe stato configurabile un falso per omissione non giustificabile, avuto riguardo alla qualità di atti pubblici dei rapporti di servizio.

Sta di fatto che nel caso di specie non è stato dedotto che sia stato falsamente rappresentato il pubblico servizio svolto, con ricadute su un servizio coinvolgente soggetti esterni all'amministrazione (come invece rilevato nel caso esaminato da Sez. 6, n. 8934 del 10/12/2014, dep. 2015, Franzoni, Rv. 262649, che ha applicato i principi affermati da Sez. 5, n. 19 del 13/11/2009, dep. 2010, Rovelli, Rv. 245732), cosicché l'omesso riferimento ai periodi di tempo nei quali il soggetto ha svolto attività inerenti alla sfera privata, comunque esulanti dal servizio, risulta assorbito e privo di qualsivoglia rilevanza esterna di rilievo pubblicistico, rientrando esclusivamente nella sfera di operatività del rapporto di lavoro e non potendo dunque essere preso di per sé in considerazione ai fini della configurabilità del delitto di falso ideologico (può farsi richiamo a principi consolidati: Sez. U. n. 15983 del 11/4/2006, Sepe, Rv. 233423; Sez. 6, n. 52207 del 16/10/2018, Tesoro, Rv. 274293).

4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.


P. Q. M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 30/9/2020

Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli




Depositato in Cancelleria

16 OTT. 2020

oggi

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Patrizia Di Laurencio



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

